



COMUNE DI POLISTENA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI GEMELLAGGI E RELAZIONI INTERNAZIONALI CON CITTÀ E TERRITORI

(approvato con delibera C.C. n. 40 del 31.10.2019)

Sommario

ART. 1 –Gemellaggi.....	3
ART. 2 -Patto di Amicizia	3
ART. 3-Caratteristiche della città gemellate.....	3
ART. 4 -Procedura di approvazione, conferma, revoca	3
ART. 5–Stipula.....	4
ART. 6–Attività.....	4
ART. 7–Dotazioni.....	4
ART. 8 Comitato di Gemellaggio e Patto di Amicizia.....	4
ART. 9 –Registro.....	5
ART. 10 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	5



ART. 1 - Gemellaggi

Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni. Esso è finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, religiosi, sociali, politici, economici con costante riferimento ad un'azione comune di pace, solidarietà e incontro fra i popoli.

Il Comune di Polistena promuove e costruisce relazioni con altre città che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, culturali, economiche, storiche, per la presenza di comunità di origine Polistenese o perché ci sono stati o sono in corso flussi migratori, presentano elementi di affinità con l'identità storico-antropologica con la città di Polistena. Tali relazioni, oltre ad avere un alto valore identitario di carattere simbolico, culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, valorizzare la memoria storica comune e le motivazioni che hanno indotto nel tempo gruppi di persone a spostarsi verso particolari aree geografiche per ragioni principalmente di lavoro, recuperare l'identità storica e le radici comuni, dare continuità ai valori condivisi, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo della cultura, dell'economia, della scuola, della ricerca, dei servizi sociali e della sanità, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili.

ART. 2 - Patto di Amicizia

Il Patto di Amicizia costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche rendono opportuna l'istituzionalizzazione di un rapporto ispirato ai valori culturali, religiosi, sociali, economici nonché all'azione comune per la pace.

I Patti di Amicizia possono essere stipulati solamente con città italiane.

ART. 3 - Caratteristiche della città gemellate

Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città di Stati Esteri che hanno affinità con la città di Polistena con particolare riferimento alle caratteristiche di cui all'art.1.

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti e le motivazioni alla base dell'atto.

ART. 4 - Procedura di approvazione, conferma, revoca

Ogni Gemellaggio ha durata illimitata nel tempo purché sia palese la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto. Il Gemellaggio può essere revocato unilateralmente dal Consiglio Comunale in qualsiasi momento.

I Patti di Amicizia sono approvati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, con adeguata motivazione e hanno durata illimitata nel tempo purché sia attestata la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto. Il Patto d'Amicizia può essere revocato unilateralmente dal Consiglio Comunale in qualsiasi momento.



Il Consiglio comunale adotta provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi e dei Patti di Amicizia nei casi in cui si verificano gravi atti di violenza alla persona e di disconoscimento dei diritti umani o per altre motivate ragioni.

ART. 5 – Stipula

Gli effetti del Gemellaggio e del Patto di Amicizia sono efficaci dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti, fatte salve le debite autorizzazioni degli enti superiori. Il Sindaco del Comune di Polistena può stipulare gli accordi di gemellaggio e/o i patti dell'amicizia dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.

ART. 6 – Attività

Il Comune di Polistena sviluppa i Gemellaggi e i Patti di Amicizia, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Polistena sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale. Il Comune di Polistena promuove la conoscenza della città reciprocamente legata e favorisce le relazioni fra i cittadini. I residenti nelle città gemelle possono fruire di agevolazioni da determinare con specifica delibera di Giunta nei musei, mezzi di trasporto, parcheggi comunali e altri servizi che si ritengono possibili.

ART. 7–Dotazioni

Il bilancio del Comune di Polistena prevede specifico capitolo per la previsione di spese ed entrate che l'Amministrazione sviluppa costantemente attraverso sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività culturali, iniziative espositive.

ART. 8 - Comitato di Gemellaggio e Patto di Amicizia

Il Sindaco nomina, per ogni singolo rapporto di gemellaggio o patto di amicizia, con proprio atto un Comitato composto da un numero massimo di 7 persone, tra cui il Sindaco, componente di diritto, due consiglieri indicati dalla maggioranza e uno indicato da quello di minoranza, nonché e due rappresentanti esterni scelti nel mondo della scuola, dell'associazionismo e della cooperazione internazionale. Il Sindaco assume le funzioni di Presidente, che può delegare anche ad altro membro del Comitato. Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative in particolare coinvolgendo cittadini, comunità scolastiche, associazioni e organismi del terzo settore.

Si attiva, inoltre, nella ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell'Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste dal gemellaggio.

Il Presidente del Comitato, con specifica delega del Sindaco può, per particolari funzioni, rappresentare il Comune di Polistena in attività legate al più stretto rapporto tra le città gemellate o unite da Patto di Amicizia.



Il comitato di Gemellaggio resta in carica per la durata del mandato amministrativo. La nomina a membro del comitato di Gemellaggio è a titolo gratuito e non è prevista alcuna spesa di funzionamento a carico dell'Ente.

Il Comitato di Gemellaggio si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa del Sindaco.

Nello svolgimento dei propri lavori, il Comitato di gemellaggio può avvalersi, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, e a carattere temporaneo, dell'apporto di esperti, associazioni di categoria, istituzioni scolastiche e rappresentanti del mondo imprenditoriale, che, per competenza, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con la città gemellata.

ART. 9 – Registro

Gli atti di Gemellaggio e Patto di Amicizia vengono trascritti in apposito registro e la loro firma dovrà avvenire in entrambe le residenze municipali. Il Sindaco consegnerà un simbolo (diploma, scultura ecc.) a testimonianza dell'evento.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

